



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

Piazza Don Colombo 3 – 13811 Tavigliano (BI)

C.F. 81002310027 - P.IVA 00377520028

Email: tavigliano@ptb.provincia.biella.it - PEC: tavigliano@pec.ptbiellese.it

Tel. 015/2476036

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 01/02/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETERIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

PREMESSO che con Decreto n. 2 del 26/01/2022 era stato individuato il Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Lo Manto quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione nonché Responsabile della trasparenza;

CONSIDERATO che detto funzionario ha terminato il proprio incarico quale segretario reggente a scavalco della Segreteria comunale di Tavigliano in data 31/12/2023;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 1 del 02/01/2024 si è provveduto a nominare il Dott. Daniele Franceschina, Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Feletto, Moncrivello, Balocco e Carisio, quale reggente a scavalco della Segreteria Comunale di Tavigliano dal 01/01/2024;

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*

PREMESSO che:

- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione;*

- negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*;
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

PREMESSO inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

PREMESSO infine che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

VISTI:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- il D. Lgvo 33/2013;
- lo Statuto comunale;

Pertanto, il sottoscritto ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ai capigruppo consiliari ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso

DECRETA

1. dalla data odierna di individuare il Segretario comunale Dott. Daniele Franceschina quale Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza;
2. di comunicare, copia del presente, alla Giunta comunale ed ai capigruppo consiliari;
3. di comunicare senza indugio, copia del presente, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);

4. ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'ente.
5. di dare atto che il presente decreto:
 - è esecutivo dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio informatico comunale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;
 - va inserito nel registro dei decreti, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

Contro il medesimo è ammesso il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. (omissis)

IL SINDACO
Gino Mantello

N. _____ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

Lì, _____

Il Segretario comunale
